

**PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI
NELL'UNIVERSITÀ DI BARI "ALDO MORO"**

Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., residente in ..., nella sua qualità di legale rappresentante di..... ed esercitando i poteri della carica o giusta delibera dell'organo attributario dei necessari poteri ..., allegata al presente atto di seguito detto finanziatore

VISTI

- gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.;
- il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- la legge 4.11.2005, n. 230;
- la legge 30.12.2010, n. 240;
- il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49;
- lo Statuto dell'Università di Bari Aldo Moro;
- il Regolamento dell'Università di Bari Aldo Moro di "*disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale*" (d.r. 2800/2015);
- i costi derivanti dall'istituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche *pro*

quota, per come comunicati dall'Università di Bari Aldo Moro;

visto altresì

Il protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari per la collaborazione in materia di scienze delle attività motorie e sportive, il cui schema è stato approvato con DGR n..... e successivamente sottoscritto in data.....;

considerato

Il progetto di ricerca triennale presentato alla Regione dal prof. Francesco Fischetti docente del Settore M-EDF/02 "*Metodi e didattiche delle attività sportive*", nel corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport, dell'Università degli Studi di Bari, per gli a.a. 2016-17; 2017-18, 2018-19), dal titolo "*Strategie metodologiche e didattiche per l'implementazione e mantenimento della partecipazione alla pratica sportiva nelle varie fasce di età e nei diversi generi nella popolazione pugliese. Studio triennale sugli effetti di adeguati apprendimenti sportivi finalizzati a migliorare lo sviluppo sociale e il benessere nelle popolazioni campione*", allegato alla presente convenzione.

PREMETTE

che intende finanziare integralmente o per la quota del 100 % i costi di durata del contratto a tempo determinato, per l'istituzione nell'Università di Bari Aldo Moro (d'ora in poi Università di Bari) dei posti di seguito indicati:

n. 2 posti di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) legge 240 del 2010 del settore scientifico disciplinare M-EDF/02 "*Metodi e didattiche delle*

attività sportive”, per esigenze del Corso di Studi in Scienze e Tecniche dello Sport, e per la durata di anni tre

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO PROPONE

all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F. 80002170720 – P.IVA: 01086760723)– con sede in Bari, Piazza Umberto I, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a domiciliato per la carica presso la sede universitaria (di seguito “Università”) di convenire quanto segue:

Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI)

1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e provvedimenti citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31 luglio 2015 del quale, con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione

Art. 2 (FINALITA' E OGGETTO)

1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell'art. 18, co. 3, della legge 240 del 2010 e 5, co. 5, del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell'Università di Bari di cui al D.R. n.2800 del 31/7/2015, ha la finalità di finanziamento esterno di un progetto di ricerca triennale attraverso la provvista delle risorse economiche necessarie per la copertura degli oneri finanziari per l'istituzione dei posti di due posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co.3, lett. a) l.n. 240/2010 per la durata di tre anni del settore scientifico disciplinare M-EDF/02 “*Metodi e didattiche delle attività sportive*”, per esigenze del Corso di Studi in Scienze e Tecniche dello Sport.

2. Per l'intera durata del sostegno finanziario, il personale reclutato sulla base della presente convenzione assolve ai compiti connessi all'obiettivo sancito al comma 1 in via prioritaria. Qualora il rapporto di lavoro istaurato in base alla presente convenzione si estingua per qualunque causa prima della scadenza del termine di durata del relativo finanziamento l'Università di Bari, salvo patto contrario, provvede all'utilizzo per il periodo residuo, nel rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del finanziamento fissati dalla convenzione e della vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario essa provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al singolo finanziatore o a ogni finanziatore nei limiti della propria quota

Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE)

1. Il valore complessivo del finanziamento proposto è di € 293.122,74 (duecentonovantatremilacentosessantadue/ 74) .

2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente tabella:

a) € 146.561,37 (centoquarantaseimilacinquecentosessantuno/37) complessivamente intesi per un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co.3, lett. a) l.n. 240/2010 per la durata di tre anni;

b) € 146.561,37 (centoquarantaseimilacinquecentosessantuno/37) complessivamente intesi per un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co.3, lett. a) l.n. 240/2010 per la durata di tre anni.

Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA)

1. Il finanziamento è trasferito all'Università di Bari in unica soluzione. Il finanziatore provvederà all'accredito con Girofondo Infruttifero n. 35408 c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato.

2. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall'Università di Bari pro-quota, provvedendo all'accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all'esercizio di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di durata del finanziamento.

3. L'ente pubblico finanziatore può unilateralmente modificare i termini di erogazione al fine di rispettare vincoli connessi all'osservanza di sopravvenute disposizioni normative segnatamente di finanza pubblica, dandone immediata comunicazione all'Università.

Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL'UNIVERSITA')

1. L'Università di Bari, sulla base della propria programmazione triennale, provvede all'istituzione dei posti indicati in premessa ed elencati all'art. 2, co. 1, secondo l'ordine prioritario di cui all'art. 3, co. 2 e al relativo reclutamento secondo la procedura di selezione espressamente individuate all'art. 2, co. 1.

2. L'Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale.

3. L'Università assicura inoltre il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all'art.2 e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto.

4. L'Università fornisce a tutti i soggetti finanziatori documentazione puntuale ed esaustiva relativa all'utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.

Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI)

1. Il finanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge.

Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE)

1. Il finanziatore individua il proprio referente per l'attuazione della convenzione nella persona del Dirigente della Sezione PAOSA suo delegato. L'Università indica il proprio referente nel docente proponente il progetto in qualità di Coordinatore scientifico.

Art. 8 (DURATA)

1. La presente convenzione ha durata di anni tre. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di produrre effetti e non può essere rinnovata.

Art. 9 (RISOLUZIONE)

1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e stabilito e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 10 (MODIFICHE)

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le parti in forma scritta.

Articolo 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

Art. 12 (ATTIVITA' DI MONITORAGGIO)

1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, i soggetti finanziatori possono richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali e di quant'altro ritenuto necessario.

Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. La Parte dichiara di essere informata e, per quanto di ragione, espressamente acconsente a che i "dati personali" forniti per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Titolari sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate.

2. La Parte dichiara infine di essere informata sui diritti sanciti dall'art. 7 del d.lgs. 196 del 2003.

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di consenso di cui alla vigente disciplina.

Art. 14 (SPESE)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l'imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell'Università di Bari.

Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione per il finanziamento dei posti di cui all'oggetto, essendosi convenuto che venga stipulata con atti separati, rispettivamente di proposta ed accettazione, si perfeziona con la sottoscrizione del Rettore, rappresentante legale dell'Università degli Studi di Bari, di specifico e conforme atto di accettazione.

Luogo e data

Firma del soggetto proponente